

**ARPAE**  
**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia**  
**dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-4986 del 20/09/2017
Oggetto	Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società SAND LACK MONTAGGI Srl per lo stabilimento sito in Comune di Dozza, via 2 Giugno n° 1-3-5-7
Proposta	n. PDET-AMB-2017-5189 del 20/09/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno venti SETTEMBRE 2017 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

## ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna <sup>1</sup>

### DETERMINA

**Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla società SAND LACK MONTAGGI Srl per lo stabilimento sito in Comune di Dozza, via 2 Giugno n° 1-3-5-7**

#### Il Responsabile dell'Unità Autorizzazioni Ambientali

#### Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale AUA<sup>2</sup> relativa alla società SAND LACK MONTAGGI Srl per lo stabilimento ubicato nel Comune di Dozza, via 2 Giugno n° 1-3-5-7 che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
  - Autorizzazione all'emissione in atmosfera <sup>3</sup>
  - Autorizzazione allo scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura<sup>4</sup>
  - Valutazione di impatto acustico di cui alla L.n°447/1995
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate nell'allegato A alla presente determinazione, quale parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente<sup>5</sup>;
4. Dà atto che con la presente autorizzazione unica ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e

<sup>1</sup> Ai sensi della L.R.13/2015 a decorrere dal 1/1/2016 le funzioni amministrative della Città metropolitana di Bologna sono state acquisite da ARPAE - SAC di Bologna

<sup>2</sup> Ai sensi dell' art. 3 del DPR n°59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

<sup>3</sup> Ai sensi dell'art. 269 del DLgs. 152/06 Parte Quinta

<sup>4</sup> Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza

<sup>5</sup> In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

- previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria<sup>6</sup>
5. Obbliga la società SAND LACK MONTAGGI Srl a presentare domanda di rinnovo completa di tutta la documentazione necessaria, con almeno sei mesi di anticipo rispetto alla scadenza suindicata<sup>7</sup>
  6. Demanda agli Uffici interni la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello unico delle Attività Produttive territorialmente competente
  7. Il presente atto viene pubblicato sul sito web istituzionale dell'ARPAE, alla sezione *Amministrazione Trasparente*;
  8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

### **Motivazione**

La società SAND LACK MONTAGGI Srl, p.iva e c.f. 02257701207, avente sede legale in Comune di Dozza, loc. Toscanella, via 2 Giugno n° 27 e stabilimento in comune di Dozza, via 2 Giugno n° 1-3-5-7, ha presentato in data 15/04/2016<sup>8</sup> al Suap del comune di Dozza una domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale per il sito produttivo che svolge attività di verniciatura industriale. Tale domanda contiene la richiesta di modifica delle emissioni in atmosfera rispetto alla situazione attualmente autorizzata<sup>9</sup>; è inoltre allegata una valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale nell'aprile 2008 e rispetto alla quale è dichiarato che non sono state apportate modifiche.

In data 22/07/2016<sup>10</sup> e successivamente in data 23/02/2017<sup>11</sup> l'azienda chiarisce, con documentazione integrativa, che nell'impianto sono presenti unicamente scarichi di servizi igienici e di acque meteoriche non contaminate che recapitano in pubblica fognatura.

HERA Spa, Direzione Acqua, ente gestore del Servizio Idrico Integrato comunica, con proprio parere agli atti di ARPAE con PGB/2017/4161 del 24/02/2017, che l'azienda non necessita di autorizzazione allo scarico in forma espressa in quanto gli scarichi dello stabilimento in pubblica fognatura dichiarati, costituiti da reflui domestici e meteorici non contaminati, sono sempre ammessi ai sensi dell'art 107 comma 2 del Dlgs 152/2006.

---

<sup>6</sup> Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

<sup>7</sup> In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR n°59/2013

<sup>8</sup> Domanda di AUA agli atti di ARPAE con PGB/2016/7957 del 03/05/2016, **pratica SINADOC n° 17117/2016**

<sup>9</sup> Autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata dalla Provincia di Bologna con atto PG n° 350744 del 02/09/2008

<sup>10</sup> Integrazioni agli atti di ARPAE con PGB/2016/13739

<sup>11</sup> Integrazioni agli atti di ARPAE con PGB/2017/3994 del 23/02/2017

In data 28/07/2017 è pervenuto il contributo tecnico all'istruttoria del Servizio Territoriale di ARPAE<sup>12</sup>. In applicazione della deliberazione della Giunta Regionale n.798 del 30/05/2016 che ha approvato il tariffario di ARPAE per le attività di istruttoria tecnica e gestione amministrativa delle autorizzazioni ambientali, gli oneri istruttori dovuti ad ARPAE, dalla ditta richiedente, ammontano ad € 1251,00 (importo corrispondente alla matrice emissioni in atmosfera cod. tariffa 12.03.04.03).

Si adotta pertanto l'AUA che ricomprende i seguenti titoli abilitativi ambientali:

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art 269 del DLgs 152/06 Parte Quinta, secondo le prescrizioni contenute nell'allegato A al presente atto quale parte integrante e sostanziale
- Autorizzazione allo scarico di reflui idrici domestici in pubblica fognatura per il quale si dà atto che non sono intervenute modifiche e pertanto trattasi di scarico sempre ammesso in pubblica fognatura ai sensi dell'art 107, comma 2 del DLgs 152/06 e s.m.i, a condizione che venga rispettato quanto stabilito dal regolamento del gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall'Autorità d'ambito;
- Si dà atto di quanto dichiarato ossia che non sono state apportate modifiche rispetto alla valutazione di impatto acustico redatta da tecnico competente in acustica ambientale nell'aprile 2008

Il Responsabile  
U Autorizzazioni Ambientali  
Stefano Stagni<sup>13</sup>

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.lgs 12 dicembre 1993, n. 39 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

---

<sup>12</sup> Parere di ARPAE ST agli atti con PGBO/2017/17904 del 28/07/2017

<sup>13</sup> Firma apportata ai sensi:

della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell’Assetto organizzativo analitico dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;  
della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 88 del 28/07/2016 che da disposizioni in merito alla proroga fino al 31/12/2017 degli incarichi dirigenziali di ARPAE;  
della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 799/2016 e s.m.i. con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2017 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo ed è stato modificato l’assetto micro-organizzativo della SAC di Bologna.

## Autorizzazione Unica Ambientale

**SAND LACK MONTAGGI Srl - Comune di Dozza - via 2 Giugno n° 1-3-5-7**

### ALLEGATO A

#### Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art 269 Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di verniciatura industriale svolta dalla società SAND LACK MONTAGGI Srl nello stabilimento ubicato in Comune di Dozza, via 2 Giugno n° 1-3-5-7, secondo le seguenti prescrizioni:

1. La società SAND LACK MONTAGGI Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

#### EMISSIONE E1

PROVENIENZA: PALLINATRICI

Portata massima .....	9500 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	5 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

#### EMISSIONE E2

PROVENIENZA: PALLINATRICE

Portata massima .....	9000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	5 h/g

#### CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare .....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
-----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

#### EMISSIONI E11 – E12

PROVENIENZA: LOCALE SABBIAIATURA

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

Portata massima .....	5500 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
----------------------------	-----------------------

Impianto di abbattimento: filtro a tessuto

EMISSIONE E13

PROVENIENZA: PARETE ASPIRANTE PA3

EMISSIONE E14

PROVENIENZA: PARETE ASPIRANTE PA2

EMISSIONE E15

PROVENIENZA: PARETE ASPIRANTE PA1

Portata massima .....	16000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	10 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Sostanze organiche volatili (espresse come C-org totale) ....	50 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a secco

EMISSIONI E19 – E20

PROVENIENZA: CABINA APPLICAZIONE PRODOTTI IN POLVERE VP1

Portata massima .....	6000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	10 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
----------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a tessuto

EMISSIONE E25

PROVENIENZA: PARETE ASPIRANTE PA4

EMISSIONE E26

PROVENIENZA: PARETE ASPIRANTE PA5

EMISSIONE E27

PROVENIENZA: PARETE ASPIRANTE PA6

Portata massima .....	16000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	10 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Sostanze organiche volatili (espresse come C-tot) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

Impianto di abbattimento: filtro a secco

---

EMISSIONI E28 – E29

PROVENIENZA: CABINA VERNICI LIQUIDE NUOVO IMPIANTO CON BI-ROTAIA

Portata massima .....	24000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	10 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
Sostanze organiche volatili (esprese come C-tot) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a secco

---

EMISSIONE E32

PROVENIENZA: CABINA PER VERNICI IN POLVERE NUOVO IMPIANTO CON BI-ROTAIA

Portata massima .....	24000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	10 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	5 mg/Nm <sup>3</sup>
----------------------------	----------------------

Impianto di abbattimento: ciclone e filtro a secco

---

EMISSIONE E33

PROVENIENZA: ESPULSIONE ARIA INTERNO FORNO E RINNOVO ARIA INTERNO FORNO

Portata massima .....	6000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	10 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (esprese come C-tot) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>
--	-----------------------

---

EMISSIONE E34

PROVENIENZA: ESPULSIONE ARIA CAPP A FORNO FN5

Portata massima .....	3000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	10 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Sostanze organiche volatili (esprese come C-tot) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>
--	-----------------------

---

EMISSIONE E36

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

PROVENIENZA: PARETE ASPIRANTE PA7

Portata massima .....	16000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	10 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Sostanze organiche volatili (espresse come C-tot) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>

Impianto di abbattimento: filtro a secco

---

EMISSIONE E37

PROVENIENZA: CABINA PREPARAZIONE VERNICI

Portata massima .....	1000 Nm <sup>3</sup> /h
Altezza minima .....	8 m
Durata massima .....	4 h/g

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

Materiale particolare.....	10 mg/Nm <sup>3</sup>
Sostanze organiche volatili (espresse come C-tot) .....	50 mg/Nm <sup>3</sup>

---

PUNTI DI EMISSIONE DA BRUCIATORI A METANO

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 D.Lgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono al punto dd) della Parte I, dell'allegato IV alla Parte Quinta del DLgs 152/06 e pertanto trattasi di attività in deroga ad inquinamento atmosferico scarsamente rilevante.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911-1:2013, UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003 per i criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001, UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 e UNI EN 13284-2:2005; per la

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**



determinazione del materiale particellare;

- Metodo contenuto nella Norme UNI EN 12619:2002 per la determinazione dei composti organici volatili (COV) espressi come carbonio organico totale;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata

**Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna**

**Sede legale** Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

**Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna**

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

**Unità Autorizzazioni Ambientali**

sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 “Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni” e Rapporto ISTISAN 91/41 “Criteri generali per il controllo delle emissioni”) che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un’incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un’incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l’Autorità di controllo. Qualora l’incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l’estremo inferiore dell’intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione  $\pm$  Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. L’attività svolta dalla Società SAND LACK MONTAGGI Srl nello stabilimento di Dozza, via 2 Giugno n° 1-3-5-7, rientra nell’ambito di applicazione dell’art 275 del DLgs 152/06 in quanto è compresa tra quelle elencate in Allegato III alla Parte Quinta dello stesso DLgs n°152/06, parte II, punto 2, lettera c) ossia attività di rivestimento di superfici metalliche e di plastica con consumo di solvente superiore a 5 tonnellate/anno ed inferiore a 15 tonnellate/anno;

Il valore limite di emissione diffusa di composti organici volatili dell’intero impianto, espressa come percentuale del valore di input di solventi, è pari al 25% (Allegato III, parte III, tabella 1, punto 8 del DLgs n°152/06 parte quinta).

La società SAND LACK MONTAGGI Srl dovrà inviare, con periodicità annuale, il piano di gestione solventi ai sensi dell’art 275 comma 6 del DLgs n° 152/06 - parte quinta - secondo le indicazioni contenute in allegato III, parte V dello stesso decreto. Il piano di gestione solventi dovrà pervenire, a questa Amministrazione ed al Distretto Territoriale ARPA, entro il 31 marzo di ogni anno e sarà riferito ai dati di consumo solventi dell’anno solare precedente, salvo eventuali diverse indicazioni da parte della Regione Emilia Romagna.

3. Se si verifica un’anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell’art 271 comma 14, l’ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l’obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell’impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l’esercizio dell’impianto se l’anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell’impianto.
4. La messa in esercizio del punto di emissione E37 deve essere comunicata a questa ARPAE con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro due mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime di E37 e comunque non oltre il 30.09.2018 salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data del 30.09.2018 la presa di campionamento delle emissioni, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001; ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l’autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto

previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro;

Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo l'azienda dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Amministrazione nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa;

5. Al fine di ridurre i consumi complessivi di solventi utilizzati e le conseguenti emissioni diffuse generate dall'attività svolta dall'impianto, entro 45 giorni dalla data di rilascio del presente atto, l'azienda SAND LACK MONTAGGI Srl dovrà inviare una relazione illustrativa di soluzioni impiantistiche e gestionali più performanti dal punto di vista della captazione degli inquinanti, comprensiva anche dei tempi di realizzazione.
6. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
7. La società SAND LACK MONTAGGI Srl dovrà osservare altresì, ai sensi del citato art. 269, comma 4, del DLgs n. 152/2006 - parte quinta, per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per tutti i punti di emissione.  
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate dall' ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà dell'azienda la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli enti di controllo.
8. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta SAND LACK MONTAGGI Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
9. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**